

DIRETTIVA 2003/77/CE DELLA COMMISSIONE**dell'11 agosto 2003****che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17,vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 2002/51/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 97/24/CE è una delle direttive particolari ai fini della procedura di omologazione stabilita dalla direttiva 92/61/CEE ⁽⁴⁾, che deve essere abrogata dalla direttiva 2002/24/CE a decorrere dal 9 novembre 2003.

(2) La direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE introduce nuovi valori limite per i motocicli a due ruote. Tali valori limite sono applicati in due fasi: la prima decorre dal 1° aprile 2003 per qualsiasi tipo di veicolo e la seconda dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi. Nella seconda fase la misurazione delle emissioni di inquinanti dei motocicli è basata sul ciclo di prova urbano elementare di cui al regolamento UN-ECE n. 40 e sul ciclo di guida extraurbano di cui alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/80/CE della Commissione ⁽⁶⁾.

(3) La direttiva 97/24/CE, modificata dalla direttiva 2002/51/CE, specifica il ciclo di prova di tipo I per la misurazione delle emissioni di inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote. Tale ciclo di prova deve essere completato dalla Commissione mediante il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, e deve essere applicato a decorrere dal 2006.

(4) È necessario chiarire alcuni aspetti dei dati di prova di tipo II ai fini dei controlli tecnici annuali di cui alla direttiva 2002/51/CE e disporre la registrazione di tali dati di prova nell'allegato VII della direttiva 2002/24/CE.

(5) Occorre pertanto modificare le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE.

(6) Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

L'allegato VII della direttiva 2002/24/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 settembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 settembre 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 252 del 20.9.2002, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.

⁽⁵⁾ GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 291 del 28.10.2002, pag. 20.